



ΦΙΛΑΘΗΝΑΙΟΣ *PHILATHENAIOS*

STUDIES
IN HONOUR OF

MICHAEL J. OSBORNE



ΑΝΑΤΥΠΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΘΗΝΑΙ 2010

© Ἑλληνικὴ Ἐπιγραφικὴ Ἑταιρεία, 2010

ISBN 978-960-99297-0-7

TABLE OF CONTENTS

LIST OF CONTRIBUTORS	13-15
PREFACE	17-19

PART ONE

STEPHEN V. TRACY, The Thessalians and Athenians from the Persian Wars to the Lamian War: The Literary and Epigraphical Evidence	23-32
ELISA LANZA CATTI, Financial Features, Work Organization and Building Technologies in Classical Athens. New Data from a Re-examination of the Parthenon Accounts	33-43
ANGELOS P. MATTHAIYOU, A Treaty of Athens with Siphnos Revisited . . .	45-54
MICHAEL B. WALBANK, New Grants of Athenian Citizenship, from the Fourth to the Second Century B.C.	55-63
YVES GRANDJEAN, Tessères de juge thasiennes	65-80
P. J. RHODES, “Lycurgan” Athens	81-90
STEPHEN LAMBERT, Athenian Chronology 352/1-322/1 B.C.	91-102
HANS HAUBEN, Rhodes, the League of the Islanders, and the Cult of Ptolemy I Soter	103-121
LEON MOOREN, Foreigners in the Hellenistic World: Hellenic Immigrants in Ptolemaic Egypt	123-137
ENRICA CULASSO GASTALDI, “Abattere la stele”, “Rimanere fedeli alla stele”. Il testo epigrafico come garanzia della deliberazione politica . .	139-155
SEAN G. BYRNE, The Athenian <i>Damnatio Memoriae</i> of the Antigonids in 200 B.C.	157-177
ANDRONIKE K. MAKRES, A New Ephebic Lampas Dedication from Athens and Agora I 5738 and 6577 revisited	179-195

Table of Contents

J. R. GREEN, E. W. HANDLEY, Eustorgis in Paphos	197-211
C. J. MACKIE, Archaeology at Gallipoli in 1915	213-225
RONALD T. RIDLEY, 'Dictionary Smith'	227-251

PART TWO

GEORGE LEONTSINIS, The Wreck of the <i>Mentor</i> on the Coast of the Island of Kythera and the Operation to Retrieve, Salvage and Transport the Parthenon Sculptures to London (1802–1805)	255-279
MICHALIS DAMANAKIS, Identities in the Greek Diaspora	281-297
KONSTANTYN BALABANOV, Οι Έλληνες στην Ίστορία της Ούκρανίας	299-310
ANTONIOS Y. PAVLIDIS, Historical conditions of the formation of Pontic-Greek society during the Ottoman Period up to the middle of the 19th century	311-319
GIORGOS KOKKINOS, PANAYOTIS KIMOURTZIS, Benefaction in Recent Synthetic Works of Greek Historiography	321-348
GEORGE BABINIOTIS, Linguistic Identity and Language Learning: Greek as a case study	349-354
ANASTASIOS TAMIS, Greek Language and Culture in Australia	355-372

ENRICA CULASSO GASTALDI

“Abattere la stele”, “Rimanere fedeli alla stele”
Il testo epigrafico come garanzia della deliberazione politica

*“To Destroy the Stele”, “To Remain Faithful to the Stele”
Epigraphical Text as Guarantee of Political Decision*

Abstract. *From the archaeological point of view, a stele can be described as a simple handicraft, an object emerging from the ground with a surface naturally devoted to writing. If we consider just public documents, we can indeed argue that the stele becomes one of the main characters in the play of politics. Given that the writing support is identifiable with the written text, the stele becomes the transposition on stone of the approved measures and also of the political authority in charge. The sentence καθαίρειν τὴν στήλην refers to the violent destruction of the stele, while its counterpart ἐμμένειν ἐν τῇ στήλῃ expresses the wish to be faithful to the stele. In both cases, the mention of the epigraphical object relies on the same assumption, namely that the stele does not recall a political action, but is the political action. In conclusion, the stele is a guide for the political community and assumes a very powerful role in establishing and prescribing norms.*

La stele come oggetto archeologico è presto descritto: *lapis ex terra extans*.¹ Il vocabolo “stela”, non privo di una certa versatilità semantica, descrive infatti un manufatto caratterizzato principalmente dal suo emergere dal terreno e dalla capacità di offrirsi all’attenzione dei viandanti come un efficace supporto scrittorio, adatto a una pluralità di usi epigrafici.

Interessa qui sottolineare non tanto l’aspetto archeologico o classificatorio del termine, ma piuttosto l’identificazione semiotica tra supporto scrittorio e testo iscritto, che appare così tanto significativa e caratterizzante per il mondo greco,

* Tutte le date s’intendono a. C., qualora non diversamente specificate.

1. *ThLGr*, VIII, c. 751, s. v. στήλη.

con un trascinarsi osservabile anche nel mondo romano. *Stelae id est tituli*: l'equivalenza è di fatto affermata dal testo di un'epigrafe bilingue di Palermo, ove, nel passaggio dal testo greco a quello latino, sono alternativamente le $\sigma\tau\tilde{\eta}\lambda\alpha\iota$ oppure i *tituli* a essere plasmati e iscritti.²

Soprattutto nel mondo greco, tuttavia, possiamo osservare, con specifica ricorrenza, il fenomeno per cui la stele diviene la materializzazione del testo iscritto, sia esso di carattere privato o pubblico, onorario o politico. Limitandoci a un ambito pubblico di natura politica, possiamo affermare che la stele rappresenta la trasposizione su pietra della volontà politica emanante e incarna non solo la delibera stessa, ma anche l'autorità dell'organismo responsabile dell'approvazione e della successiva iscrizione.³

Le osservazioni qui enunciate sono innanzitutto indagabili, prima ancora che nella scrittura epigrafica, nei numerosi casi di riscrittura epigrafica. Infatti le stele erano frequentemente riscritte, sia integralmente sia parzialmente, e tale azione documenta un'intenzionalità, che è quasi sempre politica. I casi di rasura, riscrittura o sovrascrittura denotano talvolta una semplice intenzione di adeguamento del passato al presente, di modernizzazione di un documento che non è sentito più come attuale; molto più frequentemente, tuttavia, l'erosione, la correzione e financo l'abbattimento di un manufatto epigrafico corrispondono a finalità politiche, talvolta dichiarate, talaltra chiaramente percepibili. Emerge, in sostanza, non tanto il desiderio di attualizzare, ma piuttosto quello di imporre i "quadri di riferimento" del presente nei processi di selezione e di presentazione del passato. La memoria culturale, per la quale la storia ha una sua validità come verità ricordata dalla collettività piuttosto che come verità oggettiva, promuove infatti operazioni di intervento sulla stele: il testo iscritto è talvolta corretto oppure eraso oppure ancora abbattuto con un provvedimento graduale o totale di *damnatio memoriae*, che appare caratterizzare il mondo greco molto prima che quello latino. Nell'Atene classica, ove le istituzioni democratiche godono di lunga stabilità, interrotta solo per brevi intervalli dalla tirannide dei Trenta e dall'oligarchia di Antipatro, conosciamo processi molto significativi: i documenti della democrazia sono infatti abbattuti nel

2. Cfr. *IG XIV 297 = CIL X 7296*; sul significato del termine "stela" vd. Di Stefano Manzella 2004.

3. Per il mondo greco cfr., con interessanti osservazioni, Thomas 1989: 45 sgg.; Ead. 1994: 33-50; Lewis 1992: 5-20; sull'uso dello spazio pubblico della città vd. anche Hedrick 1999: 387-439; Liddel 2003: 79-93; sulla monumentalizzazione della scrittura epigrafica vd. Hölkeskamp 2000: 73-91. Sulla capacità di comunicazione della parola epigrafica nel mondo romano vd. Susini 1988 = 1997: 157-172.

cambio di regime e, con il ritorno della democrazia, sono successivamente ripristinati, per affermare con forza la restituzione delle condizioni politiche precedenti, di cui il documento lapideo rappresenta la certezza monumentale.⁴

Il sintagma καθαιρεῖν τὴν στήλην, pertanto, che è riscontrabile frequentemente nella documentazione epigrafica, esprime l'azione violenta di distruzione che, come la sua omologa e corrispondente dizione di ripristino del manufatto epigrafico (τὰς στήλας] τὰς καθαιρεθείσας... ἀναγράψαι), poggia sul medesimo assunto: la stele *non ricorda* un'azione politica, *ma* è l'azione politica stessa.⁵

Tale identificazione si coglie bene nel decreto di deduzione coloniarie a Brea, ove sono comminate *atimia* ereditaria e confisca dei beni contro chi parli παρὰ τὴν στήλην.⁶ Tale affermazione è molto significativa, proprio perché formulata in una espressione per così dire telescopica: “parlare contro la stele” significa parlare contro il provvedimento che sulla stele è inciso. Con opposto angolo di osservazione leggiamo, in un documento dell'inizio del IV secolo, che “i Trenta abatterono la prossenia”,⁷ a significare l'obiettivo politico raggiunto attraverso l'abbattimento della stele. Ma, per evitare il consueto ‘atenocentrismo’ e per evidenziare l'ampia portata del fenomeno, osserviamo che anche nell'epigrafia cretese la stele rappresenta il riferimento normativo e il richiamo visivo e fisico dell'accordo; qui si ripetono infatti gli imperativi, che prescrivono di rizzare la stele o le stele a garanzia dei trattati: στασάντων δὲ τὰς στόλας, come leggiamo ripetutamente. Sintetico ed efficace, in particolar modo, è poi l'invito a “erigere l'*homologia*”, che è conservato in un trattato tra Gortyn e Knosos per la spartizione del territorio di Raukos (poco prima della metà del III secolo): nell'espressione στᾶσαι τὰν ὁμολογίαν ταύ[ταν] γράψαντανς ἐστόλ[αν] λιθίναν, il verbo *stasai* presenta come suo complemento oggetto non già la stele, come naturalmente sarebbe ipotizzabile, ma il termine *homologia*, con una formula concentrata che risulta davvero efficace.⁸

Se in passato ho prestato attenzione soprattutto all'abbattimento della stele e all'oscuramento del ricordo attraverso intenzionali processi di *damnatio memoriae*, vorrei ora indagare il ruolo della stele nel quadro dei rapporti interstatali volti a

4. Sui “quadri di riferimento” del presente nei processi di selezione del passato vd. Assman 1992 = 1997; sull'abbattimento della stele e sulla riscrittura epigrafica vd. discussione della documentazione e della bibliografia pertinente in Culasso Gastaldi, 2003.

5. Vd. *ex. gr.* IG I³ 229. 1-4; Agora XVI 37. 7-11; IG II² 52. 3-5; 448. 66-8.

6. IG I³ 46. 24-29; cfr. anche *hErythrai* 1 (= Koerner 1993: 74). 18-20.

7. IG II² 52. 3-5.

8. Chanotis 1996: nr. 44 = *I.Cret.* IV (Gortyn) 182. 17-18.

stabilire deliberazioni o accordi presi di comune intesa; in altre parole interessa qui evidenziare la stele come supporto di *dogmata*, *psephismata*, *spondai*, *synthekai*, *homologiai*, nei confronti dei quali il manufatto lapideo assume funzioni molto articolate: quella di garantire la comunicazione dei contenuti nel milieu sociale di riferimento, quella di assicurarne la conservazione nel tempo e quella soprattutto, che ci interessa in modo particolare, di garantire la certezza e l'inalterabilità dell'accordo e di pretendere il rispetto dei testi giurati.

La nostra riflessione intende pertanto evidenziare come la fedeltà alla stele rappresenti un potente mezzo per preservare l'adempimento dei patti che nella stele si materializzano o, perlomeno, per demonizzare e allontanare lo spettro, sempre in agguato, della violazione del trattato: anziché lungo la linea del καθαρῶν τὴν στήλην, il filo del ragionamento si svolgerà dunque secondo il tracciato dell'ἐμμένειν ἐν τῇ στήλῃ.

Tralascio gli infiniti esempi in cui la stele compare semplicemente come il supporto privilegiato del testo di accordi e di patti interstatali, variamente espressi e denominati, così come di leggi sacre e civili (*thesmoi*, *nomoi*) e di ogni intesa raggiunta in qualsiasi campo della convivenza umana. Molto più significativi sono invece i casi in cui la stele, fonte di informazione e archivio perenne esposto all'aria aperta, esprime con autorevolezza una funzione normativa rispetto all'agire della comunità politica. In un'orazione di Andocide leggiamo: "la stele ordina che" (ἡ δὲ στήλη κελεύει), a conferma della capacità impositiva della scrittura epigrafica; analoga valenza è presupposta dall'accordo tra gli Acarnani e la città di Anaktorion (a. 216), ove il testo epigrafico impone che "siano valide le disposizioni registrate nella stele (τὰ κατακεχωρισμένα ἐν ταῖς στάλαι) e nessuna delle decisioni scritte possa essere sciolta né con una legge né con un decreto".⁹ Un corrispondente messaggio, efficace nella sua sinteticità, proviene inoltre da un'iscrizione dell'Arcadia ove, in un patto tra Orcomeni e Achei (a. 234/3 circa), il giuramento prevede per il futuro l'impegno a rimanere fedeli innanzitutto alla stele, e solo in successione al patto e al decreto di ratifica (ἐμμενεῖν ἐν ταῖς στάλαι καὶ ταῖς ὁμολογίαι καὶ ἐν τῶν ψαφίσματι).¹⁰ Va tuttavia osservato che, al di là di tali esempi, la documentazione più numerosa proviene da Creta e tale concentrazione non pare casuale.

9. Andoc. *De myst.* 116. 4; Sokolowski 1962: nr. 45 = *Staatsverträge* 523. 70-72: κύρια δὲ εἶμεν τὰ κατακεχωρισμένα ἐν ταῖς στάλαι καὶ μήτε νόμῳ μήτε ψαφ[ί]σματι λύεσθαι τῶν ἀναγεγραμμένων μηθέν. Cfr. anche *IG II²* 34. 16-20 (Atene-Chio, a. 384/3).

10. *IG V 2*, 344 = *Staatsverträge* 499. 9.

Creta era già nota alla tradizione omerica come l'isola dalle cento città (Κρήτης ἑκατόμπολις), presentandosi come una realtà frammentata e policentrica.¹¹ I Cretesi, nell'antica tradizione letteraria, sono descritti infatti come impegnati in continue discordie, stragi, guerre intestine, in una condizione capillare e turbolenta di inimicizie diffuse tra le numerose comunità dell'isola.¹² Lo stato di guerra generalizzato, condizione quotidiana di vita a Creta, giustificò il peso di una pessima reputazione personale che i Cretesi tutti condivisero, senza eccezioni. La loro presunta malafede nei rapporti reciproci finì infatti per esser memorizzata in espressioni popolari o proverbiali, come “fare il cretese con un cretese”, che descriveva adeguatamente il livello d'inaffidabilità interagente nei loro rapporti reciproci. Solo in apparenza la severità del giudizio poteva sembrare mitigata dall'espressione concorrente “fare il cretese con un egineta”, che voleva anch'essa significare senza ambiguità l'azione di chi usa l'inganno nei rapporti con i propri simili.¹³

I Cretesi, tuttavia, seppero anche deporre le loro endemiche e proverbiali inimicizie, per giungere a forme federative in particolari condizioni storiche o di fronte al pericolo di un nemico esterno. Tale realtà politica fu ben espressa dal verbo συγκρητίζειν, che intende infatti proprio descrivere un processo federativo, che non appare tuttavia nutrito in nessun modo da motivi ideali, ma al contrario è indotto e provocato sotto la stretta di avvenimenti esterni o in virtù della forza aggregante esercitata dalle due principali città, Gortyn e Knosos. In sostanza i Cretesi, naturalmente nemici tra loro, potevano anche divenire alleati per necessità, costruendo leghe militari o aggregazioni confederali di breve o brevissima durata e di variegata composizione.¹⁴

A fronte di tale conflittualità endemica riscontriamo nel linguaggio diplomatico dei trattati interpoleici l'espressione ἐμμένειν ἐν τῷ στόλῳ, che pare

11. *Il.* II 649; novanta città secondo *Od.* XIX 174 (ἐννήκοντα πόλεις).

12. Cfr. *Plut. mor. (De frat. amore)* 490 B.

13. La documentazione antica su queste e altre citazioni paremiografiche è reperibile in Chaniotis 1996: 6-7; Perlman 1999: 159 n. 27. Vd. anche il capitolo “Der Krieg als Alltag”, descrittivo delle condizioni della Creta ellenistica in Chaniotis 2004: 78-85. Sulla tradizione dei Κρήτες ἀεὶ ψεῦσται, risalente a Epimenide cretese, vd. *FGrHist* 457 F 2. Per recenti considerazioni sull'impiego proverbiale dei verbi di origine etnica (ad esempio *cretizein*) vd. Raccuia 2004: 195-212, part. 197-199.

14. *Plut. mor. (De frat. amore)* 490 B; cfr. Chaniotis 1996: n. 20. Sulla principale realtà federativa, il *koinon ton Kretaieon*, vd. anche Muttelsee 1925: 39 sgg.; Mijnsbrugge 1931: 13 sgg.; Willets 1975: 143-148.

costituire proprio una particolarità del formulario insulare. Essa è presente nel trattato di *isopoliteia* tra Hierapytna e Priansos siglato poco dopo il 205, nelle fasi finali del *ketikos polemos* combattuto contro Rodi, quando Hierapytna cerca di mettere ordine nei rapporti con alcune città confinanti. In tale trattato i due contraenti fanno riferimento a patti precedenti, di cui il primo coinvolse le città di Gortyn e Hierapytna e il secondo tutte e tre le comunità di Gortyn, Hierapytna e Priansos.¹⁵ I patti giurati per ultimi si rivelano la prosecuzione o il perfezionamento dei precedenti, ai quali è fatto esplicito riferimento e dei quali i contraenti continuano a riconoscere la validità: τάδε συνέθε[ντο καὶ συνευ]δόκησαν ἀλλάλοις Ἱεραπύτνιοι καὶ Πριάνσιοι [ἐμμένον]τες ἐν ταῖς προὔπαρχώσαις στάλαις ἰδίαί τε [τᾷ κειμέναι] Γορτυνίοις καὶ Ἱεραπυτνίοις καὶ τᾷ κατὰ κοινὸν [Γορτυνίοις] καὶ Ἱεραπυτνίοις καὶ Πριανσίοις καὶ ἐν τᾷ φιλίαι [καὶ συμμα]χίαί καὶ ὄρκοις τοῖς προγεγονόσι ἐν ταύταις τ[αῖς πόλεσι].¹⁶ Come risulta evidente, i patti preesistenti sono identificati attraverso le loro rispettive stele, realizzate ed esposte separatamente da Gortyn e Hierapytna e in comune, poi, dalle tre città; in sostanza la fedeltà alla stele appare il modo più diretto ed efficace per esprimere il rispetto, come di seguito è ricordato, della *philia*, della *symmachia* e dei giuramenti precedentemente intercorsi tra loro.

L'identificazione sinonimica, per così dire, tra patti e stele, già rilevata nel moderno dibattito critico,¹⁷ è provata in molti modi ancora nella documentazione epigrafica cretese, come nella formula che invita a "iscrivere il giuramento e la stele", dove la scrittura epigrafica e la successiva esposizione costituiscono l'atto di formalizzazione finale dei provvedimenti deliberati.¹⁸ Ma tale identificazione non si rivela paritaria, dal momento che è alla stele che si rivolgono i magistrati ed è la stele che costituisce il punto di riferimento della comunità. Per la sua presenza monumentale e per la sua capacità di obbligatorietà morale esercitata sulla col-

15. I testi sono consultabili rispettivamente in Chaniotis 1996: nrr. 24 (Gortyn e Hierapytna, ca. 216/206), 27 (Gortyn, Hierapytna e Priansos, poco dopo il 205) e 28 (Hierapytna e Priansos, cronologicamente di poco posteriore al precedente). Per la cronologia si rinvia alla discussione offerta da Chaniotis, ma vd. comunque *I.Cret.* III iii 4, dove la Guarducci suggerisce per il trattato di *isopoliteia* tra Hierapytna e Priansos una data compresa tra il 200 e il 197, accolta anche da Rhodes-Lewis 1997: 303. Vd. Guizzi 2001: 317-319, 359-366 sulla delimitazione dei confini e, inoltre, per la scelta di campo operata da Hierapytna a favore di Gortyn.

16. Chaniotis 1996: nr. 28. 5-10.

17. Klaffenbach 1960: 26-33; Chaniotis 1996: 78.

18. Cfr. Chaniotis 1996: nr. 59 (trattato di alleanza tra Hierapytna e Lato, anno 111/10). 45: [ὄρ]κον δὲ καὶ στάλας ἀν[αγραψάντων καὶ στασάντων ἐκάτεροι].

lettività dei cittadini, è proprio di fronte alla stele e partendo dal testo inciso sulla medesima che si ripete annualmente a Creta la lettura del trattato, in una cerimonia pubblica finalizzata a consolidare il dovere comune nel rispetto degli accordi. La funzione didascalica pare infatti il vero obiettivo della manifestazione, rivolta a vantaggio dei cittadini adulti; una liturgia parallela, tuttavia, era indirizzata anche ai giovani che uscivano dall’efebia: a costoro infatti, nella medesima occasione festiva, i cosmi erano tenuti a far prestare un giuramento, con cui i nuovi cittadini s’impegnavano a rispettare i trattati sottoscritti dalla propria città.¹⁹

“Leggano la stele ogni anno”: questo è l’ordine che la città impartisce dunque ai suoi cosmi in carica, intendendo che venga letto il patto inciso sul supporto lapideo e contestualmente che vengano rinnovati gli impegni contenuti nel giuramento.²⁰ Tale funzione, che ci è nota attraverso la documentazione epigrafica anche nella formulazione alternativa “leggano il patto”, appare comune a molte città, soprattutto della Creta orientale, e non è nota alcuna liturgia confrontabile al di fuori dell’isola.²¹ La cerimonia acquista poi maggiore ufficialità grazie alla presenza, in ciascuna comunità, delle ambascerie delle altre città contraenti, avviate obbligatoriamente e in anticipo sul giorno previsto per la lettura pubblica e per il giuramento degli efebi. Multe severe sono inoltre previste per i cosmi inadempienti, che trascurino l’obbligo della lettura della stele o che

19. Sull’argomento vd. puntuali riferimenti in Chaniotis 1996: 124-126.

20. Chaniotis 1996: nr. 28 = *I.Cret.* III iii 4 (Hierapytna). 40-42: ἀναγινωσκόντων δὲ τὰν στάλαν κατ’ ἐνιαυτὸν οἱ τόκ’ αἰὲ κοσμόντες παρ’ ἑκατέρους ἐν τοῖς Ὑπερβώοις. La stessa formula è testimoniata da Chaniotis 1996: nr. 11 = *I.Cret.* I xix (Malla) 1 = *Staatsverträge* 511. 20-23: ἀναγινωσκόντων δὲ τὰν [σ]τάλαν κατ’ ἐ[νιαυ]τὸν Λυττοῖ μὲν ἐν τοῖς Περιβλημα[ίοις] παρ[ιόντων] τῶν Μαλλαίων, ἐν δὲ Μάλλαι [ἐν] τοῖς Ὑπερβόοις παρ[ιόντων] τῶν Λυττι[ίων]. È significativo inoltre l’abbinamento della lettura del patto (o della stele) con il giuramento, come ci testimoniano i documenti Chaniotis 1996: nr. 59 (alleanza e *isopoliteia* tra Hierapytna e Lato). 30-1: [ἀναγινωσκόντων δὲ τὰν συνθήκαν κ]αὶ τὸν ὄρκον ἐν [μὲν Ἰαραπύτναι ἐν τοῖς Ὑπερβω-ίοις, ἐν δὲ Λατοῖ ἐν τοῖς Θιοδασίοις], ove l’integrazione è sicura alla luce del successivo contesto epigrafico; Chaniotis 1996: nr. 61 = *I.Cret.* I xvi (Lato) 5. A 22-23: τὰν συ[νθήκαν] ἀναγινωσκόντων] καὶ τὸν ὄρκον τελισκόντων ἐ[ν] μέ[ν] Λατοῖ ἐν τοῖς Θιοδασίοις[ε, ἐν δὲ Ὀλόντι ἐν τοῖς --]. Sui cosmi come supremi magistrati a Creta vd. Willets 1955: 103-165; Rhodes-Lewis 1997: 309-312.

21. Oltre ai casi ricordati nella nota precedente vd. Chaniotis 1996: nr. 32 = *I.Cret.* IV 183, 1-5 (Gortyn). 1-3; Chaniotis 1996: nr. 50 = *I.Cret.* I viii 13 (Knosos). 12-13; meno certa è la testimonianza di Chaniotis 1996: nr. 27 (alleanza di Gortyn e Hierapytna con Priansos). 40-42, dove l’ordine della lettura non è integrato da Guarducci, *I.Cret.* IV (Gortyn) 174.

non preavvisino le città alleate, affinché inviino ambascerie, oppure ancora che non facciano giurare gli efebi.²²

Nella documentazione epigrafica cretese si avverte inoltre chiaramente come le azioni del deliberare e dello scrivere siano strettamente legate, in una continuità senza soluzioni che attribuisce alla parola scritta ed esposta in luogo pubblico una funzione ratificante rispetto alla deliberazione. Tale rapporto è bene espresso dal sintagma τὰ δε κριθέντα καὶ ἀναγραφέντα. Esso si ritrova più volte, in varia forma, nei tre documenti che conservano la complessa contesa confinaria che divise le città di Lato e di Olous sul finire del II secolo, col tentativo di mediazione della città di Knosos.²³ La situazione descritta è dominata da condizioni di διαφορά (discordia) tra le due comunità, di ἀμειξία (assenza di relazioni), con riferimento ripetuto a litigi (τὰ ἀμφιλλεγόμενα).²⁴ Le due parti in lotta accettano tuttavia l'invito rivolto dai Cnossi a comporre le ostilità e affidano loro la responsabilità dell'arbitraggio (ἐπιτροπά), sentenziando di accettarne la risoluzione: τὰ δε κριθέντα καὶ ἀναγραφέ[ντα] ὑπὸ τῶν Κνωσίων βέβαι[α] καὶ κύρια ἡμεν ἐς τὸν ἅπαντα [χρό]νον καὶ μηκέτι ὑπολείπεσθαι αὐτοῖς ἔγκλημα μηθεὶμ [παρ]ευρέσει μηδεμιᾷ καὶ ἀναγραφῆτω τὰ εὐδοκημένα καὶ [κριθ]έντα... ἐν στάλαι ("Le sentenze deliberate e scritte dai Cnossi abbiano forza e validità per tutto il tempo a venire e non sussista più alcuna accusa reciproca con nessun imbroglio. Le risoluzioni approvate e giudicate siano iscritte... su una stele").²⁵ Gli sforzi dei Cnossi sono comunque vanificati e le due contendenti tornano ad affidare, a distanza di poco tempo, il potere decisionale all'arbitraggio di Knosos.²⁶ Nel secondo decreto è ricostruibile una progressione della vicenda, che è scandita da un rigoroso e obbligatorio rapporto tra ogni decisione e la rispettiva scrittura su stele. La stessa iniziativa di accettare l'arbitrato dei Cnossi è strettamente correlata

22. Vd. Chaniotis 1996: nrr. 11. 20-26; 23. 40-47; 32. 1-9; 50. 12-21; 59. 30-39; 61. 20-30.

23. Vd. Chaniotis 1996: nrr. 54-56, 318-332 = Ager 1996: nrr. 164, 466-475.

24. Chaniotis 1996: nr. 54 = *I.Cret.* I xvi (Lato) 3 = *I.Délos* 1514. 7-8; Chaniotis 1996: nr. 55. 10 (ottobre-novembre 118).

25. Chaniotis 1996: nr. 54. 13-16; il riferimento alla stele compare alla linea 18. Anche altrove nel mondo greco la scrittura attribuisce ufficialmente validità ai contenuti del testo epigrafico iscritto: vd. qualche esempio, con differente ambientazione cronologica, in *IG II²* 111. 17-20; 120. 23 (la stele costituisce l'archivio ufficiale da cui produrre copie: ἀντίγραφα ἐκ τῶν στηλῶν); 1368. 21-23; IV 752. 15-18 = IV² 77. 20-25; XII² 142 B. 74-76; *IvO* 47. 19-22; *SEG* 28.103. 43-47; *Plut. mor.* (*X orat.vit.*) 852 E.

26. Chaniotis 1996: nr. 55 = *I.Cret.* I xvi (Lato) 4 A. 1-42 (febbraio-marzo 116).

all’esposizione della risoluzione su cinque stele, di cui quattro da esporre in Creta e una da conservare a Delo (θέμεν στάλαν ἐν ἡμέραις τριάκοντα... ἄλλαν δὲ κοινῶν ἐν Δάλῳ ἐν τῷ ἰαροῦ τῷ Ἀπόλλωνος).²⁷ Il testo per quest’ultima copia deve essere inviato a Delo attraverso un’ambasceria ὥστε στᾶ(σα)ι στάλαν ἐς ἂν ἀναγραφῆ(ε)ῖ τὰ δεδογμένα· καὶ ταῦτα ἔστω κύρια.²⁸ La disposizione intende cioè predisporre in anticipo una stele su cui saranno iscritte le risoluzioni che verranno prese attraverso il nuovo arbitrato, in modo tale che abbiano valore vincolante attraverso l’ufficializzazione della scrittura epigrafica nel sito privilegiato del santuario apollineo. I Cnossi, una volta fatto pervenire il giudizio nel termine insindacabile di sei mesi, hanno il mandato di fare iscrivere τὸ γενόμενον κρίμα, nell’arco di trenta giorni, sulle stele già erette a Creta e di mandarne il testo a Delo nello stesso spazio temporale (καὶ κύριοι ἔντων οἱ Κνωσῖοι ἀγγράφοντ[ε]ν τὸ γενόμενον κρίμα ἔμ μὲν ταῖς ἐν Κρήτᾳ στάλαις ἐν ἡμέραις τριάκοντα, ἐς δὲ Δᾶλον ἐξαποστηλάντων ἐν ταῖς αὐταῖς ἡμέραις).²⁹ Sarà cura dell’ambasciatore di Knosos di far iscrivere il giudizio sulla stessa stele già precedentemente eretta (εἰ δὲ κα παργένηται ὁ πρειγευτᾶς ὁ ἀπεσταλμένος [ύ]πὸ τῶν Κνωσίων ἐς Δᾶλον, κύριος ἔστω ἀγγράφων ἐς τὰν αὐτὰν στάλαν τὸ κρίμα).³⁰ Di seguito, poi, è ripetuta la medesima espressione formulare già nota dal precedente decreto, con cui si ribadisce la validità e la inalterabilità nel tempo delle sentenze che siano state deliberate dai Cnossi e iscritte su stele.³¹ La parte finale del decreto ritorna infine in modo significativo sulla funzione normativa dello scritto; dopo aver previsto, infatti, il versamento di una somma in denaro a mallevadori cnossi per propiziare il rispetto dell’arbitrato, che si prospettava prevedibilmente di difficile accettazione nella futura applicazione pratica, il testo contempla esplicitamente che l’*iter* giudiziario non si possa considerare compiuto fintantoché l’arbitrato non sia stato “pronunciato e scritto”; fino a tale momento i mallevadori non possono ritenersi liberi dal loro impegno (ἔντων δὲ οἱ ἔγγυοι μέστα κα ἢ κρίσις ἐπιτελεσθῆι καὶ ἀγγραφῆι καθὼς προγέγραπται).³² Ancora una volta alla scrittura epigrafica, e solo a questa, è affidata una funzione prescrittiva universalmente riconosciuta:

27. Linee 11-15.

28. Linee 15-20.

29. Linee 22-25.

30. Linee 25-27.

31. Linee 27-30: τὰ δὲ κριθέντα καὶ ἀγγραφέντα ὑπὸ τῶν Κνωσίων βέβαια καὶ κύρια ἦμεν ἐς τὸν πάντα χρόνον, καὶ μηκέτι ὑπολείπεσθαι αὐτοῖς περὶ μηθενὸς ἔγκλημα μηθὲν παρῑρέσει μηδεμιᾶ.

32. Linee 39-40.

καθώς προέγραπται, come cioè è già stato scritto nella parte superiore della stele.

A quasi due anni dal primo decreto l'inviato dei Cnossi a Delo aggiunge, in coda al secondo decreto e sulla stessa stele, una nuova risoluzione (ποτανέγραψε τὸ ὑποτεταγμένον ψάφισμα).³³ Per comune accordo di Lato e di Olous e con l'approvazione dei Cnossi, i contendenti differiscono "il tempo precedentemente scritto nella stele" (τὸν προγραμμένον χρόνον ἐν τῷ στάλῃ), in sostanza accettando di spostare il termine ultimo per la formulazione dell'arbitrato e indicando una nuova scadenza; a tal proposito ordinano "di iscrivere (sulla stele), in modo tale che i Cnossi abbiano il pieno diritto di giudicare in dodici mesi" (ἐγγράψαι δὲ ὥστε κύριος ἦμεν κρίνοντας Κνωσίους ἐν μηνὶ δέκα δύο).³⁴ In tale dilazione del termine dell'arbitrato emerge chiaramente, ancora una volta, la funzione normativa della scrittura epigrafica e in particolare il suo ruolo riconosciuto anche nella fase di rettifica, dal momento che solo una nuova scrittura sulla stele può correggere la precedente e dunque variare i termini dell'accordo.

La capacità prescrittiva del documento epigrafico, sufficientemente provato dal precedente esempio, è descritta significativamente anche dalla dizione καθώς γέγραπται oppure καθώς προέγραπται, ampiamente diffusa nel mondo greco e con grande frequenza riferita a un documento epigrafico. Ricordo ancora un esempio, sempre tratto dal fertile terreno cretese: Hierapytna e Priansos strinsero, sul finire del III secolo, un patto di *isopoliteia*, che riconsiderò anche tutte le precedenti pendenze giudiziarie che divisero i cittadini delle due comunità.³⁵ L'entrata in vigore del patto e i tempi tecnici dei compiti applicativi affidati ai cosmi sono stabiliti attraverso un preciso riferimento alla stele, ossia "nello spazio di un mese dal giorno in cui la stele è stata esposta" (ἀφ' ἧς κα ἀμέρας ἅ στάλα τεθῆι ἐν μηνί), con puntuale riferimento alla scrittura epigrafica che diventa impositiva nel momento della sua esposizione.

Perché l'efficacia normativa sia accresciuta, risulta evidente che la stele deve possedere doti di visibilità e, per così dire, di 'udibilità'. La potenzialità

33. Chaniotis 1996: nr. 56 = *I.Cret.* I xvi (Lato) 4 A. 43-61.

34. Linee 53-56.

35. Chaniotis 1996: nr. 28 = *I.Cret.* III iii (Hierapytna) 4. part. linee 58-74. Su una procedura arbitrale, con coinvolgimento di una terza città (part. linee 65-69), vd. anche Ager 1996: nr. 67. La normativa qui introdotta in tema giudiziario è estremamente complessa ed è efficacemente discussa da Chaniotis (1996: 136-146, 262-263), con parziale rettifica in Chaniotis 1999: 287-299, part. 293-294. Ulteriore rinvio al più recente dibattito critico in Guizzi 2001: 365-366.

mnemonica e comunicativa del testo (ὅπως φανερόν ἦ) viene esaltata dalla capacità della stele di essere vista, ripetutamente letta e consultata, presa e indicata come un termine di paragone: essa non può dunque prescindere dal luogo di esposizione, che, con valenza allargata a tutto il mondo greco, deve localizzarsi ἐν τῷ ἐπιφανεστάτῳ τόπῳ oppure anche ἐν τῷ ἐπισημοτάτῳ τόπῳ.³⁶

Quest'ultimo appartiene frequentemente allo spazio pubblico della città: prytaneo, agora, ginnasio o qualsiasi luogo prescelto dalla comunità politica; ad Atene la localizzazione può essere molto varia e privilegiare, ad esempio, il bouleuterio, la *stoa basileios*, l'*ekklesia*;³⁷ talvolta il luogo di esposizione può essere molto dettagliato, con intenzione di informare il pubblico più sensibile o più bisognoso di sensibilizzazione, come nel caso della legge contro gli attentati alla democrazia che dovrà essere incisa su due stele, la prima nell'*ekklesia*, la seconda “all'ingresso dell'Areopago, quello per chi entra verso il bouleuterio”.³⁸

Il luogo d'esposizione è però preferibilmente un'area sacra, in particolar modo nel caso dei trattati interpoleici, ed è identificabile con i principali santuari dedicati alla divinità poliade oppure con i grandi centri cultuali panellenici: qui la stele può godere della sacralità indiscussa dell'area sottoposta alle leggi divine, in modo tale che il testo “come cosa sacra sia protetto e a nessuno sia consentito di contravvenirvi”.³⁹ Su tale tema siamo abbondantemente informati dallo stesso

36. Vd. ex. gr. *IG V 265*, 41-5: ἐν τῷ ἐπιφανεστάτῳ τοῦ ἱεροῦ τόπῳ; *I.Pergamon 268* = Ager 1996: nr. 170 IV. 30-34: ταῦτα δὲ ὑπάρχειν Σαρδιανοῖς καὶ Ἐφεσίοις εἰς τὸν ἅπαντα χρόνον, καὶ ἂν τι αἱ πόλεις οἰκίωτερον βουλευσῶνται, ἀναγράψαι δὲ καὶ εἰς στήλας λιθίνας τήνδε τὴν συνθήκην καὶ στήσαι ἐν μὲν Ἐφέσῳ ἐν τῷ τῆς Ἀρτέμιδος ἱερῷ ἐν τῷ ἐπισημοτάτῳ τόπῳ, ἐν δὲ Σάρδεσιν ἐν τῷ τοῦ Διὸς ἱερῷ[ι] ἐν τῷ ἐπισημοτάτῳ τόπῳ, ἐν δὲ Περγάμῳ ὃν ἂν αἰτήσῶνται κατὰ κοινὸν αἱ πόλεις ἐπισημ[ό]τατον τόπον. Sullo “spazio della pubblicità” e sulla scrittura come “forma di azione” cfr. Detienne 1989: 5-21.

37. Per una panoramica cretese vd. Chaniotis 1996: 80-81 e n. 451; per esempi ateniesi vd. ex. gr. Aristoph. *Acarn.* 727-8 (agora); Aristot. *Ath. Pol.* 53, 4, 9 (davanti al bouleuterio); *IG I³ 104*. 7-8 (*he stoa he basileia*; a. 409/8); *Agora XVI 73*. 26 (*ekklesia*; a. 336). Per un esame dettagliato dei luoghi di esposizione vd., con documentazione, Liddel 2003: 79-93, con tavole 1-6.

38. *Agora XVI 73*. 24-26: ἐπὶ τῆς εἰσόδου τῆς εἰς Ἄρειον Πάγον τῆς εἰς τὸ βουλευτήριον εἰσιόντι.

39. *TAM III* (Termessos), 3, A. 11-17 (II sec. d. C.): ἀναγραφῆναι αὐτὰ ἐν στήλαις καὶ ταύτας στ(αθ)ῆναι ἐν τῷ ἱερῷ τῷ τοῦ Διὸς, ἵνα καὶ ὡς ἱερά φυλάττηται καὶ μηδενὶ ἐξῆ παραβαίνειν αὐτὰ. Cfr. anche *IG XII 6* (Samos) 1, 6. 15-17 (poco dopo 167): στήλη λευκοῦ λίθου, εἰς ἣν ἀν[αγραφήσετ]αι τό τε ψήφισμα καὶ ἡ συνθήκη, ὅπως καθιερωθῆ καὶ ὑπάρχη ταῦτα κύρ[ια εἰς τὸν αἰεί χ]ρόνον. Sulla “inscribing performance” vd. Osborne 1999: 341-358, con riferimento all'acropoli quale luogo di esposizione alle pp. 346-347.

numero di testi epigrafici di cui fu ordinata l'esposizione. La pluralità di stele, che i contraenti ordinano di erigere, appare infatti un fenomeno osservabile comunemente nel mondo greco, ma registra a Creta comunque una sua caratteristica concentrazione.

Un censimento di tali casi, in relazione ai trattati interni alle comunità insulari, è già stato proposto da Chaniotis, che suggerisce come finalità dell'iniziativa il desiderio di difendere il testo da interventi successivi e di rinviorgirne la forza morale attraverso l'aumentata pubblicità. La casistica dimostra che il medesimo documento poteva essere esposto anche in cinque copie differenti, di cui talvolta due nelle stesse città contraenti, con preferenza per i principali santuari. Al di fuori dei propri confini, invece, le comunità cretesi sottolineano l'esigenza di rizzare stele supplementari "in comune" (ἄλλων δὲ κοινῶν), tendendo a privilegiare i grandi santuari panellenici, quali Delfi o Delo, o anche pancretesi; nel caso di composizione di contese confinarie una copia è esposta solitamente nel principale santuario di frontiera; altre copie sono previste nelle città che abbiano svolto una mediazione arbitrale o che abbiano detenuto competenze giudiziarie.⁴⁰

Anche al di fuori di Creta il fenomeno delle copie multiple è osservabile, come si è detto; accanto alle stele erette nelle rispettive città contraenti, una copia supplementare è esposta nella città che sia garante dell'equità di un patto,⁴¹ oppure, di comune accordo, nei principali templi panellenici, quali Olimpia, Delfi, Dodona o Delo.⁴² Per utilizzare un grande riferimento storico, ricordiamo il testo

40. Vd. con sintetici rimandi Chaniotis 1996: 80-81. Aggiungerei all'elenco il nr. 69 = *I.Cret.* IV (Gortyn) 184 C. 9, ove il riferimento a "stele" seguito dall'indicazione di Gortyn potrebbe far pensare a un ordine di incisione. Cfr. *Staatsverträge* 562. 16-18.

41. *IG* IV 752. 15-18 = IV² 77. 20-25 (accordo tra Trezene ed Epidauro, con la mediazione di Atene; inizio II sec.): [ῶπ]ως δὲ τὰ συμφωνηθέντα κύρια ἦι, ἀποστειλάντω πρεσβείαν [ἐκάτ]εροι εἰς Ἀθήνας καὶ ἀξιούντω δόμεν αὐτοῖς ἄνδρας τρεῖς, οἵτινες πα[ραγ]ενόμενοι τὰ γεγονότα αὐτοῖς ὁμόλογα ἐπικρίναντες ἀναθησοῦντι [ἐν] στάλαις εἰς τὰ ἱερά: τὸ τε ἐγ Καλαυ[ρ]εῖα[ι τ]οῦ Ποσειδᾶνος [κ]αὶ τὸ ἐ[ν] Ἐπιδαύρωι τοῦ Ἀσκληπιοῦ καὶ τὸ ἐν Ἀθήναις ἐν ἀκροπόλει τῶς Ἀθῆνας. Cfr. inoltre *I.Pergamon* 268 = Ager 1996: nr. 170 IV. 30-34.

42. *SEG* 38.852 B. 2-4 (patto tra i Tasi e i Neapolitani; ca. 400); *Staatsverträge* 463 (lega tra Etoli e Beoti; a. 292?), fr. a 2-6; *Staatsverträge* 481 (patto tra Eumenes I di Pergamon e le truppe in Philetaireia e Attaleia; tra 263 e 241). 16-19; *Staatsverträge* 480 (accordo tra Etoli e la lega acarnana; 263-262?), A. 13-16; *Staatsverträge* 492 (*sympoliteia* tra Smyrna e Magnesia sul Sipylos; poco dopo il 243?). 83-85; *Staatsverträge* 523 (patto tra la lega degli Acarnani e Anaktorion; ca. a. 216?). 61-62. 66-67. Cfr. *Staatsverträge* 489 (adesione di Epidauro alla lega achea; a. 243). 12. Nel patto giurato invece per la guerra cremonidea (*Staatsverträge* 476. 95-97) è detto semplicemente che "le città iscrivano il patto su stele (plurale) ed espongano nel tempio dove vogliono".

della pace di Nicia in Tucidide,⁴³ che deve essere gravato su due stele da esporre nello spazio più sacro delle rispettive città; sulla stele ateniese, detta *Lakoniké stele*, fu inserita più tardi, nell’inverno 419/8, una scritta aggiuntiva con cui gli Ateniesi, offesi per la mancata restituzione di Anfipoli, affermarono che i Lacedemoni non avevano rispettato i giuramenti.⁴⁴

La pluralità di copie dovrebbe tendenzialmente impedire che si possa registrare una difformità nel testo degli accordi, soprattutto se i contraenti hanno provveduto a uno scambio di testi chirografi preliminarmente alla stesura delle copie lapidee, come l’illuminante esempio delle città cretesi di Lato e Olous suggerisce molto a proposito.⁴⁵ Tuttavia un’eventualità di questo genere era tutt’altro che remota, anche in ambito extra-cretese, come è intuibile dall’accordo tra Atene, Tebe e Mantinea dell’anno 378, ove alla bule spetta l’iniziativa per il raccordo tra copie difformi.⁴⁶

Affinché gli accordi giurati tra due città non siano violati, anche la stele, nella sua fisicità, non deve essere adulterata o manomessa.⁴⁷ Anche in questo caso le formule che intendono disciplinare le possibili variazioni apportabili al testo di un trattato mostrano una significativa concentrazione proprio nella documentazione cretese.⁴⁸ Il codice cancelleresco prevede che la decisione sia presa in comune tra

43. Thuc. V 23.

44. Thuc. V 56, 3. Cfr. inoltre Thuc. V 47, 11 (*IG I³ 83*): negli accordi, di poco posteriori, tra Atene, Argo e Mantinea, è previsto che alle copie delle città contraenti si aggiunga una quarta stele bronzea che sarà rizzata in comune a Olimpia. Sulla sopravvivenza della stele al trattato vd., con confronti, Bolmarcich 2007: 477-489.

45. Chaniotis 1996: nr. 54. 20-22; nr. 55. 30-32; nr. 56. 60-61; cfr. Ager 1996: nr. 164.

46. *IG II² 40*. 15-19; forse la differenza riguarda copie del trattato rinnovato nel corso del tempo. In *I. Miletos* 60. 92-94 il testo dell’accordo concluso tra Magnetici e Milesi sui rispettivi confini è affidato in copia “autenticata” (τῶν συσθηκῶν ἀντίγραφον ἐσφραγισμένον) agli ambasciatori dei Rodi, affinché venga custodito fino al momento dell’iscrizione su stele.

47. Nel trattato di *isopoliteia* Chaniotis 1996: nr. 20 = *I.Cret.* III iv (Itanos) 6 = *Staatsverträge* 579, stretto tra Hierapytna e Itanos nel tardo III secolo, alle linee 4-7 è presente la formula relativa alle possibili variazioni del testo e il riferimento è precisato come ἐς τῶν συσθηκῶν τάνδε, cioè “in relazione a questo trattato”, con evidente rimando al testo iscritto sulla stele. Sulle clausole relative alle variazioni nel testo dei trattati vd. Fernandez Nieto 1983: 279-283; Thür-Taeuber 1994: nr. 17. 183-200; cfr. p. 187; cfr. anche *SEG* 34.849. 1-4.

48. Chaniotis 1996: nr. 10. 5-7; Chaniotis 1996: nr. 20 = *I.Cret.* III iv (Itanos) 6 = *Staatsverträge* 579. 4-7; Chaniotis 1996: nr. 26 = *I.Cret.* III iii (Hierapytna) 3 B. 6-7; Chaniotis 1996: nr. 32 = *I.Cret.* IV (Gortyn) 183. 9-13; Chaniotis 1996: nr. 50 = *I.Cret.* I viii (Knosos) 13. 22-23; Chaniotis 1996: nr. 55 = *I.Cret.* I xvi (Lato) 4 A. 40-42; Chaniotis 1996: nr. 59 (Hierapytna-Lato; non in *I.Cret.*). 42-44; Chaniotis 1996: nr. 60 = *IG II² 1135* = *I.Cret.* I xviii (Lyttos) 9 b. 15 (l’inte-

le due città contraenti (ταῖς πόλεσι κοινῶι) e solo a questa condizione sono prese in considerazione le azioni di aggiunta al testo, di cancellazione oppure anche di rettifica.⁴⁹

L'aggiunta al testo, sempre sottoposta all'unità d'intenti delle città contraenti, è considerata possibile e la sua azione è definita ἔνορκον, con riferimento alla sfera giuridica, in quanto vincolata da giuramento e dunque inclusa nel patto; ma essa è detta anche ἔνθινον e in un caso ἔναρρον, con riferimento all'ambito religioso e rituale, sottoposta cioè alla protezione degli dei e tutelata dalle maledizioni rituali. Quest'ultimo termine è di grande interesse, *hapax* per Creta, ma anche per il resto del mondo greco, ove non si riscontra un uso simile in un contesto corrispondente.⁵⁰ La condizione opposta, di cancellazione di una parte del testo e dunque di sottrazione di alcuni degli elementi costituenti l'insieme del trattato, è giudicata invece impraticabile, perché vietata sia dal codice giuridico sia da quello divino sia da quello rituale ed è definita, attraverso la negazione dei termini precedenti, μήτε ἔνορκον μήτε ἔνθινον e anche μή ἔναρρον.⁵¹ Solo nel caso dell'arbitrato di Knosos per le città di Lato e di Olous la sottrazione è considerata valida giuridicamente (linee 40-42) e rappresenta una vistosa eccezione nel panorama cretese, giustificata peraltro dalla presenza di un arbitro che può garantire le città ricorrenti dai pericoli di alterazioni improprie al testo del trattato.⁵²

grazione è solo di Chaniotis); Chaniotis 1996: nr. 61 = *I.Cret.* I xvi (Lato) 5. 45-46; Chaniotis 1996: nr. 69 C = *I.Cret.* IV 184. 3-6; Chaniotis 1996: nr. 74 = *I.Cret.* III iii (Hierapytna) 5. 8-11.

49. Vd. Chaniotis 1996: nr. 20 = *I.Cret.* III iv (Itanos) 6 = *Staatsverträge* 579. 5; Chaniotis 1996: nr. 61 = *I.Cret.* I xvi (Lato) 5. 45; Chaniotis 1996: nr. 56 = *I.Cret.* I xvi (Lato) 4 A. 9; Chaniotis 1996: nr. 74 = *I.Cret.* III iii (Hierapytna) 5. 8-9. Per una casistica delle formule e sull'uso del verbo συνευδοκεῖν in presenza di una terza città che svolge un ruolo di mediazione vd. Chaniotis 1996: 81-82.

50. Chaniotis 1996: nr. 20 = *I.Cret.* III iv (Itanos) 6 = *Staatsverträge* 579. 6. La condizione di esser sottoposto ad *arai*, nel nostro contesto, ha valore positivo e di garanzia. Con valenza negativa vd. invece *IG XII Suppl.* 150 = Sokolowski 1962: 83. 12. Cfr. *LSJ*⁹, p. 557 s. v. ἔναρρος; Bile 1988: 352.

51. Chaniotis 1996: nr. 20 = *I.Cret.* III iv (Itanos) 6. 6; Chaniotis 1996: nr. 26 = *I.Cret.* III iii (Hierapytna) 3 B. 7; Chaniotis 1996: nr. 50 = *I.Cret.* I viii (Knosos) 13. 22; Chaniotis 1996: nr. 61 = *I.Cret.* I xvi (Lato) 5. 46; Chaniotis 1996: nr. 69 = *I.Cret.* IV (Gortyn) 184 b. 24; Chaniotis 1996: nr. 74 = *I.Cret.* III iii (Hierapytna) 5. 10.

52. Chaniotis 1996: nr. 55. 40-42; cfr. Ager 1996: nr. 164. Osserviamo un'eccezione nel formulario di *I.Cret.* II i (Allaria) 2 B. 25-26 (ἐάν δέ τι φαίνεται ὑμεῖς(ῖ)ν προσθεῖναι ἢ ἀφέλαι, εὐχαριστῶμες. ἔρωσθε), dove, nel contesto di un accordo tra Paros e Allaria, quest'ultima accetta eventuali variazioni promosse dalla prima città; vd. Rhodes-Lewis 1997: 311.

Tale divieto assoluto di ogni cancellazione potrebbe prestarsi a una lettura in chiave politica o antropologica, portando a ipotizzare una consapevolezza collettiva della belligeranza endemica al cosmo cretese. L’osservazione si fa più stringente se si confronta la documentazione extracretese disponibile, in cui si conservino condizioni simili di formulario. Nel caso dell’alleanza tra Spartani e Ateniesi al tempo della pace di Nicia, come anche successivamente, in vista della guerra cosiddetta cremonidea, si afferma la legittimità di apportare aggiunte o cancellazioni (προσθεῖναι καὶ ἀφελεῖν), se stabilite di comune accordo tra i due contraenti.⁵³ Analogamente nell’alleanza tra Roma e le città rispettivamente di Astypalaia e di Metymna la condizione preliminare per ogni cambiamento è che le deliberazioni siano prese κοινῇ βουλῇ; entro tali limiti ogni aggiunta o cancellazione (προσθεῖναι ἢ ἀφελεῖν) è lecita.⁵⁴ In un contesto di *symmachia* e *philia* di Roma con la città di Knidos si preserva la formula nella sua interezza: “se entrambi i contraenti vogliono, con intenzione comune ([κοινῆ] γνώμη), aggiungere qualcosa a questo trattato e cancellare qualcosa da questo trattato, sia lecito; ciò che, secondo questi intendimenti, aggiungano sia compreso in questo trattato, ciò che cancellino sia al di fuori di questo trattato”.⁵⁵

Sull’eventualità infine di correggere (διορθώσασθαι) o, meglio, di correggere successivamente (ἐπιδιορθῶσαι) qualcosa nel testo del trattato, il diritto consuetudinario cretese ne ammette invece la possibilità, con l’avvertenza preliminare che la modifica sia concordata tra le parti.⁵⁶ Evidentemente in tale operazione non era sentita la minaccia di variazioni improprie, a danno dell’uno o dell’altro degli

53. Thuc. V 23, 5-6; *IG* II² 687 = *Staatsverträge* 476. 92-95: ἐὰν δ[ὲ] δοκῆι Λακεδαιμονίοις καὶ τ[ο]ῖς συμμάχοις καὶ Ἀθηναίοις [ἄμεινον εἶναι προσθεῖναι τι] καὶ ἀφελεῖν περὶ τῆς συμμαχί[ας] ὃ ἂν δοκῆι ἀμφοτέροις, εὖσ[ο]ρον εἶναι; *IG* II² 112 (trattato tra Ateniesi, Achei, Arcadi ed Elei; *a.* 362/1). 35-37 considera la sola opportunità di aggiungere una nuova clausola, come pure è il caso per il patto tra Atene, Argo, Mantinea ed Elide (*a.* 420), per cui vd. Thuc. V 47, 12; cfr. *IG* I³ 83. Sull’obbligo dell’accordo tra i contraenti vd. anche Fernandez Nieto 1983: 283-285.

54. *IG* XII 3 173 B (*a.* 105). 45-48; *IG* XII 2 510. 17-20 (in integrazione). Un divieto assoluto dell’azione di διακόψαι rispetto alle norme incise sulla pietra è espresso in *Staatsverträge* 523 (patto tra lega degli Acarnani e Anaktorion; *a.* 216?). 70-75.

55. *IK* 41 (Knidos) 33 B. 6-10: πρὸς τοῦτο τὸ ὄρκιο[ν] ἐὰν τι βούλωνται κοινῆ] γνώμη προσθεῖναι ἐκ τούτου τε το[ῦ] ὄρκιου ἐξελέσθαι], ἐξέστω· ὃ δὲ ἂν κατὰ ταῦτα προσθῶσι[ν] ἐν τούτῳ τῶι ὄρκιῳ], ἐνέστω, ὃ τε ἂν κατὰ ταῦτα ἐξέλω[νται], ἐκτὸς τούτου] τοῦ ὄρκιου ἔστω. Nel campo dei decreti onorari si assiste ovviamente a un divieto assoluto di cambiamenti o di sottrazione di onori: vd. *ex.gr.* *I.Délos* 1520. 59 (dopo 153/2).

56. *I.Cret.* III iii (Hierapytna) 3 A. 85-6; Chaniotis 1996: nr. 28 = *I.Cret.* III iii (Hierapytna) 4. 74-77. Cfr. Chaniotis 1996: nr. 74 = *I.Cret.* III iii (Hierapytna) 5. 8-9. Per un confronto

stipulanti, ma era presupposta una semplice azione d'intervento a scopo di rettifica formale piuttosto che sostanziale.

In conclusione, quanto abbiamo finora richiamato in discussione indica che la stele, semplice manufatto caratterizzato da una forma emergente dal terreno e da una tipologia naturalmente delegata alla scrittura, interpreta e rappresenta una pluralità di scopi e di funzioni, che sopravvanzano di molto la materialità dell'oggetto e attingono alla sfera del politico. Da semplice *sema* o richiamo mnemonico di vicende appartenenti alla memoria collettiva, la stele diventa in realtà protagonista delle deliberazioni: quelle stesse a cui fornisce il supporto scrittorio e di cui acquisisce, con proprietà transitiva, la forza prescrittiva. Essa costituisce, in ultima analisi, un oggetto-guida, dal forte potere normativo e sanzionatorio, che catalizza su di sé le aspettative della comunità politica.

BIBLIOGRAFIA

- Ager, S. L. 1996: *Interstate Arbitrations in the Greek World, 337-90 B.C.* University of California Press.
- Assman, J. 1992 = 1997: *La memoria culturale. Scrittura, ricordo e identità politica nelle grandi civiltà antiche.* Torino.
- Bile, M. 1988: *Le dialecte crétois ancien. Étude de la langue des inscriptions. Recueil des inscriptions postérieurs aux IC.* Paris.
- Bolmarcich, S. 2007: "The Afterlife of a Treaty", *Classical Quarterly* 57: 477-489.
- Chaniotis, A. 1996: *Die Verträge zwischen kretischen Poleis in der hellenistischen Zeit.* Stuttgart.
- 1999: "The Epigraphy in Hellenistic Crete, the Cretan Koinon: New and Old Evidence", in S. Panciera (ed.), *XI Congresso Internazionale di Epigrafia Greca e Latina (Roma) 18-24 settembre 1997. Atti, I* (Roma): 287-299.
- 2004: *Das antike Kreta.* München.
- Culasso Gastaldi, E. 2003: "Abattere la stele. Riscrittura epigrafica e revisione storica ad Atene", *Cahiers du Centre Gustave-Glotz* 14: 241-262.
- Detienne, M. 1989: "Lo spazio della pubblicità: i suoi operatori intellettuali nella città", in M. Detienne (ed.), *Sapere e scrittura in Grecia* (Bari): 5-49.
- Di Stefano Manzella, I. (ed.) 2004: *Roma* (CIL VI), 2. *Musei Vaticani*, 1. Roma.
- Fernandez Nieto, F. I. 1983: "Die Abänderungsklausel in den griechischen Staatsverträgen der klassischen Zeit", in P. Dimakis (ed.), *Symposion 1979* (Köln): 275-286.
- Guizzi, F. 2001: *Storia di una polis cretese dalla fondazione alla conquista romana.* Roma.

fuori di Creta vd. *Staatsverträge* 446 (a. 302). 131-133 (ἐπανορθώσεις); *IG IX 1*, 98 (poco dopo il 196). 8-9 (διορθώσεις).

- Hedrick, C. W. 1999: “Democracy and the Athenian Epigraphical Habit”, *Hesperia* 68: 387-439.
- Hölkeskamp, K.-J. 2000: “(In-)Schrift und Monument. Zum Begriff des Gesetzes im archaischen und klassischen Griechenland”, *Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik* 132: 73-96.
- Klaffenbach, G. 1960: *Bemerkungen zum griechischen Urkundenwesen*. Berlin.
- Koerner, R. 1993: *Inschriftliche Gesetzestexte der frühen griechischen Polis*. Köln.
- Lewis, S. 1992: “Public Information: News and Writing in Ancient Greece”, *Hermathena* 152: 5-20.
- Liddel, P. 2003: “The Places of Publication of Athenian State Decrees. From the 5th Century BC to the 3rd Century A.D.”, *Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik* 143: 79-93.
- Mijnsbrugge, M. van der 1931: *The Cretan Koinon*. New York.
- Muttelsee, M. 1925: *Zur Verfassungsgeschichte Kretas in Zeitalter des Hellenismus*. Hamburg.
- Osborne, R. 1999: “Inscribing Performance”, in S. Goldhill – R. Osborne (eds.), *Performance Culture and Athenian Democracy* (Cambridge University Press): 341-358.
- Perlman, P. 1999: “The Marginalization of Crete in Greek Thought and the Role of Piracy in the Outbreak of the First Cretan War”, in V. Gabrielsen et al. (eds.), *Hellenistic Rhodes: Politics, Culture and Society* (Aarhus University Press): 132-161.
- Raccuia, C. 2004: “Rileggendo Zenobio: una nota sulla percezione e la rappresentazione dei Siculi”, *Polifemo* 4: 195-212.
- Rhodes, P. J. (with the late D. M. Lewis) 1997: *The Decrees of the Greek States*. Oxford.
- Sokolowski, F. 1962: *Lois sacrées des cités grecques. Supplément*. Paris.
- Susini, G. 1988 = 1997: “Compitare per via. Antropologia del lettore antico: meglio, del lettore romano”, in *Epigraphica dilapidata. Scritti scelti di Giancarlo Susini* (Faenza): 157-172.
- Thomas, R. 1989: *Oral Tradition and Written Records*. Cambridge University Press.
- 1994: “Literacy and the City-State in Archaic and Classical Greece”, in A. K. Bowman (ed.), *Literacy and Power in the Ancient World* (Cambridge University Press): 33-50.
- Thur, G.-Taeuber, H. 1994: *Prozessrechtliche Inschriften der griechischen Poleis*. Arkadien (IPark). Wien.
- Willems, R. F. 1955: *Aristocratic Society in Ancient Crete*. London.
- 1975: “The Cretan Koinon: Epigraphy and Tradition”, *Kadmos* 14: 143-148.